



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 61 del 02-04-2025

OGGETTO: GARA PODISTICA DENOMINATA "8^A DOLOMITI BEER TRAIL" DA EFFETTUARSI IL 19 APRILE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE 18:00. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 E ART. 9 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. 30/04/1992 N. 285.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

VISTA l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, art. 9. e L.R. n. 11 del 13/04/2001 art. 94 allo svolgimento della manifestazione in oggetto emessa dalla Provincia di Belluno in data 01/04/2025 protocollo 8434, pervenuta in data 01/04/2025 al protocollo n.11121;

VISTO il Decreto del Prefetto di Belluno numero 478/23 protocollo numero 12871 del 01/04/2025 e pervenuto in pari data al numero 11189 di protocollo con il quale è sospesa temporaneamente la circolazione nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in oggetto con le modalità indicate nell'istanza relativa all'evento;

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in oggetto da parte dell'associazione "Giro delle Mura città di Feltre" a firma del Presidente, pervenuta in data 27/01/2025 prot. n.2879, con allegata istanza di sospensione della circolazione in occasione del transito dei partecipanti;

VALUTATO il percorso della gara che interessa il Comune di Feltre da Pedavena per Valle di Lamén, Monte Pafagai, via Costa Solana, via Artesegna, Strada delle Tordine, via Firei, via Casel, centro Fr. Lamén, via Sota, via Can, rientro in Comune di Pedavena;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa anche tratti di strade comunali ricadenti in centri abitati del territorio di questo comune;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento dell'evento dell'assessore alle manifestazioni Maurizio Zatta;

AVUTO il parere favorevole dell'ufficio manutenzioni strade del comune di Feltre;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione temporanea della circolazione, in occasione del transito dei partecipanti, nei tratti del percorso di gara interni ai centri abitati nel territorio del Comune di Feltre;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.300/A/6989/20/116/1/1 del 29/09/2020;

ATTESO che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale;

VISTO il Decreto del Sindaco n.24 in data 16/09/2024 concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale in carica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.289 09-12-2024, avente per oggetto: "modifiche alla macrostruttura e al funzionigramma dell'ente".

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 comma 7-bis del D.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni,

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, sulle strade interne ai centri abitati del Comune di Feltre, il giorno 19 aprile 2025 dalle ore 11:30 alle 17:00 circa per tutto il percorso della competizione "8^A DOLOMITI BEER TRAIL" indicato in premessa.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi che:

- **la gara podistica, conformemente a quanto previsto dall'autorizzazione, sarà preceduta dal cartello mobile "Inizio Gara Atletica" e chiusa dal cartello mobile "Fine Gara Atletica" come previsto dall'articolo 360 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);**
- **l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio con personale adeguatamente attrezzato con DPI per operare in presenza di traffico veicolare e reso edotto delle responsabilità durante il servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;**
- conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;
- l'organizzazione provvederà a collocare la segnaletica stradale di chiusura della strada con congruo anticipo, sulla quale dovranno essere indicati data ed orario della chiusura. Detta segnaletica dovrà essere posta, gestita e rimossa a cura, spese e sotto la responsabilità del Comitato Organizzatore della manifestazione;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
- gli Organi di Polizia stradale preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

AR/ar

**II DIRIGENTE
BOLZONELLO MANUELA**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)